

OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE
Settembre 2025

LEGISLAZIONE
(di Laura Notaro)

LEGGE 23 settembre 2025, n. 132

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

GU Serie Generale n. 223 del 25.9.2025

Entrata in vigore del provvedimento: 10.10.2025

La legge n. 132/2025, secondo quanto dichiarato nelle finalità enunciate nell'art. 1, ha lo scopo di introdurre principi in materia di impiego di **sistemi di intelligenza artificiale**, volti a promuoverne «un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica», garantendo al contempo una «vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale».

Con tale intervento legislativo, tra l'altro, il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2024/1689 (art. 24 co. 1) e per adeguare e specificare la «**disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale**» (art. 24 co. 3).

Per l'esercizio di tale ultima delega legislativa, il legislatore delegato dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) «*previsione di strumenti, anche cautelari, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un **sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive***»;

b) «*introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull'omessa adozione o sull'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l'incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato*»;

c) «*precisazione dei **criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti** per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente*»;

d) «*nei casi di responsabilità civile, previsione di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova,*

tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024/1689»;

e) «**regolazione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza**»;

f) «**modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai principi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b), c), d) ed e)**».

La legge n. 132/2025, inoltre, introduce direttamente alcune modifiche al **codice penale** e alla legislazione penale complementare.

Nella **parte generale** del codice, viene introdotta una **nuova aggravante comune**, con l'aggiunta all'**art. 61** di un **numero 11-decies**. L'aggravante viene integrata quando il fatto è commesso «*mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato*».

Nella parte speciale, all'**art. 294 Cp**, si prevede un'**aggravante speciale** per il delitto di **attentato contro i diritti politici del cittadino**, che risulta integrata «*se l'inganno*» – tale da impedire l'esercizio di un diritto politico o da determinare taluno a esercitarlo in senso difforme alla sua volontà – «*è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale*».

Viene introdotta, inoltre, la **nuova fattispecie** di reato, rubricata «**illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale**» (**art. 612-quater**).

Il delitto di nuovo conio è integrato da «*chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità*». La cornice edittale va da uno a cinque anni di reclusione. È prevista la **procedibilità** a querela, salvo che il fatto sia connesso con altro delitto procedibile d'ufficio o sia stato commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità o nei confronti di una pubblica autorità a causa delle sue funzioni.

Una ulteriore estensione dell'area del penalmente rilevante è prodotta, inoltre, dalla modifica apportata all'**art. 171 co. 1** della **legge 22.4.1941, n. 633** in materia di **diritto d'autore**. Tra le condotte integranti reato, viene inserita, infatti, quella di chi, senza averne diritto, «*riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale*» (**lett. a-ter**).

La commissione del reato mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale viene configurata, infine, come **aggravante speciale** per alcune fattispecie penali previste fuori dal codice, quali il delitto di aggriotaggio (**art. 2637 c.c.**) e il delitto di manipolazione del mercato (**art. 185 TUF**).

D.M. GIUSTIZIA 24 luglio 2025, n. 128

Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti

GU Serie Generale n. 214 del 15.9.2025

Entrata in vigore del provvedimento: 30.09.2025

Con il decreto ministeriale 24.7.2025 n. 128, si è inteso dare **attuazione all'art. 8 del d.l. n. 92/2024, conv. in l. 112/2024**, che prevedeva l'istituzione presso il Ministero della Giustizia di un «**elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale**».

L'intervento legislativo del 2024 e l'odierno decreto ministeriale devono essere iscritti nel più ampio contesto delle **misure di contrasto al sovraffollamento degli istituti penitenziari**. Al fine di far fronte alle situazioni in cui la persona ristretta non può accedere a misure alternative a causa della mancanza di un domicilio idoneo, il decreto ha previsto un elenco di strutture esterne idonee ad accogliere i detenuti per l'esecuzione di una misura extramuraria e una specifica procedura per l'accesso a tali strutture da parte dei detenuti.

Il decreto ministeriale disciplina i **requisiti per l'iscrizione** all'elenco, che devono essere posseduti dagli enti gestori (art. 8) e dalle relative strutture (artt. 6-7).

Per quanto riguarda il procedimento di iscrizione, gli enti che intendano essere iscritti all'elenco dovranno presentare manifestazione d'interesse rispondendo a un avviso pubblico del **Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC)**. L'iscrizione viene deliberata, all'esito dell'istruttoria, dalla Direzione Generale per la giustizia di comunità, sentito il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. L'elenco, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, sarà aggiornato con cadenza almeno semestrale. La vigilanza sulle strutture iscritte all'elenco sarà effettuata dal Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC), per il tramite degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e i relativi Nuclei di Polizia Penitenziaria.

Per altro verso, le **Direzioni degli Istituti penitenziari** devono istituire un apposito elenco (**art. 11**) delle persone detenute che:

- siano in possesso dei requisiti per accedere a misure penali di comunità;

- non siano destinatarie di un provvedimento di espulsione a titolo di misura di sicurezza o di un decreto di espulsione amministrativa divenuto esecutivo;
- non abbiano un domicilio idoneo;
- non abbiano un reddito imponibile IRPEF superiore al tetto massimo previsto per il patrocinio a spese dello Stato.

Per tali soggetti, gli oneri relativi alla permanenza presso le strutture e agli interventi di reinserimento sociale saranno a carico dell'Amministrazione per un periodo massimo di otto mesi.

Per l'accesso alle strutture, la persona detenuta potrà presentare apposita **istanza alla Direzione dell'Istituto penitenziario**, la quale, verificata la sussistenza dei requisiti, trasmetterà l'istanza all'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna (UIEPE) territorialmente competente.

La Direzione dell'UIEPE, verificati i requisiti e la disponibilità di un posto in una delle strutture del territorio iscritte, rilascerà un'attestazione di disponibilità relativa a una specifica struttura, della validità di due mesi.

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(di Filippo Venturi)

C. EUR., 09.09.2025, ILAREVA E ALTRI V. BULGARIA

«**Art. 8 (+ Art. 14):** Violazione – Obblighi positivi – Vita privata – Discriminazione – Indagine inefficace sulle denunce di minacce di morte, incitamento alla violenza e discorsi d'odio pubblicati su Facebook da privati contro i ricorrenti in relazione al loro impegno per la tutela dei diritti dei migranti e delle minoranze – Mancato tentativo credibile da parte delle autorità interne di svolgere un'indagine – Ambito dell'indagine irragionevolmente e artificialmente limitato – Mancato rispetto dell'obbligo di coinvolgere effettivamente i ricorrenti, in quanto vittime, nel procedimento investigativo – Sottovalutazione della gravità dei fatti – Disposizioni legislative non idonee, in modo oggettivo, a prevenire che le autorità adempiano agli obblighi derivanti dalla Convenzione – Gli obblighi positivi degli Stati di agire per proteggere i diritti fondamentali si applicano tanto online quanto offline – Mancato esame specifico del pregiudizio alla base delle minacce – Mancata garanzia della protezione dovuta ai ricorrenti in relazione al loro diritto all'integrità personale – Modalità carenti di attuazione dei meccanismi di diritto penale».

Il caso *Ilareva e altri v. Bulgaria* concerne l'asserita inerzia delle autorità nazionali nell'indagare in modo effettivo sulle minacce di morte e sui commenti d'odio razziale pubblicati su Facebook contro le ricorrenti, note per le loro attività professionali nel campo dei diritti umani. Esse sostengono che l'inerzia delle procure, che avevano minimizzato la gravità dei messaggi e rifiutato di identificarne gli autori, le abbia lasciate senza tutela e incoraggiato nuove aggressioni, in violazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU rileva la violazione di tali norme. Pur esistendo disposizioni penali interne contro le minacce e l'incitamento all'odio, le autorità bulgare non hanno condotto un'indagine effettiva né garantito ai ricorrenti una partecipazione adeguata al procedimento. La Corte osserva che le autorità hanno omesso di identificare gli autori dei messaggi d'odio diffusi su Facebook contro i ricorrenti, legati al loro impegno per la tutela dei migranti e delle minoranze, e che l'indagine è stata irragionevolmente limitata nel suo ambito. Inoltre, le autorità non hanno esaminato il movente discriminatorio né adottato misure proporzionate alla gravità dei fatti, disattendendo gli obblighi positivi di protezione della vita privata e dell'integrità personale, che valgono tanto online quanto offline.

C. EUR., 16.09.2025, SEPPER N V. ESTONIA

«**Art. 6 (penale):** Nessuna violazione – Equo processo – Esclusione delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel processo in quanto inattendibili, a seguito dell'utilizzo di prove ottenute illegalmente tramite sorveglianza segreta per verificare, nel controesame, la credibilità di tali dichiarazioni – I giudici nazionali hanno fornito motivazioni approfondite sul motivo per cui

l'uso di estratti delle intercettazioni telefoniche fosse conforme al diritto interno – Motivazioni né arbitrarie né manifestamente irragionevoli – Accesso limitato dei giudici nazionali alle trascrizioni integrali delle intercettazioni telefoniche quale garanzia procedurale significativa – Il ricorrente ha potuto contestare l'uso e il contenuto delle intercettazioni e le sue argomentazioni sono state esaminate in modo approfondito e non arbitrario – Utilizzo dei rapporti di sorveglianza segreta non determinante per l'esito del procedimento – Il ricorrente non è stato privato del diritto a un processo equo».

Il caso *Seppern v. Estonia* concerne l'uso, nel corso del processo penale a carico del ricorrente, di rapporti di sorveglianza segreta ottenuti in violazione della legge nazionale, impiegati per mettere in discussione la credibilità delle sue dichiarazioni. Il ricorrente lamenta che tale utilizzo abbia violato la regola di esclusione assoluta delle prove illegittimamente acquisite e compromesso l'equità complessiva del procedimento, in violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU esclude la violazione di tale norma. Pur riconoscendo che parte delle prove era stata ottenuta tramite sorveglianza segreta poi dichiarata illegittima, la Corte rileva che i tribunali estoni ne hanno limitato l'uso ai soli fini di verificare la credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di controesame, fornendo motivazioni approfondite e non arbitrarie. Il ricorrente ha potuto contestare in modo effettivo sia la legittimità sia il contenuto delle intercettazioni, e i giudici nazionali hanno esaminato le sue argomentazioni in modo equilibrato. Poiché gli estratti delle intercettazioni non sono stati determinanti per l'esito del processo e le garanzie procedurali sono state rispettate, la Corte conclude che il procedimento, considerato nel suo complesso, è stato equo.

C. EUR., 18.09.2025, FARMANYAN E ALTRI V. ARMENIA

«**Art. 2 (sostanziale):** Parziale violazione– Diritto alla vita – Decesso dei familiari dei ricorrenti a seguito delle ferite riportate durante le manifestazioni di massa successive alle elezioni presidenziali del 2008 – Uso della forza letale imputabile allo Stato convenuto, che ha provocato la morte di sette delle nove vittime, non “assolutamente necessario” – Decessi derivanti da un'operazione mal pianificata e mal eseguita, caratterizzata da un uso improprio di armi antisommossa e da un impiego indiscriminato e sproporzionato della forza letale – Impossibilità per la Corte di accertare che una delle vittime fosse stata uccisa in conseguenza di tale uso della forza – Insufficienza delle prove per riscontrare una violazione in relazione all'ulteriore vittima; e

Art. 2 (procedurale): Violazione – Mancato svolgimento di un'indagine effettiva su tutti i decessi; e

Art. 38: Violazione – Inadempimento da parte dello Stato dell'obbligo di fornire tutte le strutture necessarie».

Il caso *Farmanyan e altri v. Armenia* concerne le morti dei congiunti dei ricorrenti durante alcune proteste di massa avvenute nel marzo 2008. In particolare, sostengono che l'uso della forza letale da

parte della polizia non fosse “assolutamente necessario”, in ragione di carenze di pianificazione e controllo dell’operazione e di un quadro normativo inadeguato, in violazione dell’art. 2 della Convenzione EDU nel suo versante sostanziale. I ricorrenti lamentano inoltre la violazione del versante procedurale di tale norma, affermando che l’indagine relativa a tali fatti è stata inefficace, mancando d’indipendenza e risultando lenta e viziata da lacune forensi e opacità. Invocano infine anche l’art. 38 della Convenzione per la mancata collaborazione dello Stato con la Corte quanto alla divulgazione degli atti rilevanti.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU rileva la violazione delle norme invocate dai ricorrenti. Quanto al profilo sostanziale dell’art. 2 Cedu, la Corte constata che sette delle nove vittime sono decedute in seguito a un uso della forza letale imputabile allo Stato che non era “assolutamente necessario”. Le morti sono avvenute durante la repressione delle manifestazioni successive alle elezioni presidenziali del 2008, nel corso di un’operazione mal pianificata e mal eseguita, condotta senza un’adeguata strategia di controllo e caratterizzata da un impiego indiscriminato e sproporzionato della forza, inclusa l’utilizzazione di armi antisommossa obsolete e non regolamentate. La Corte sottolinea che la mancanza di istruzioni vincolanti, formazione e supervisione adeguate ha favorito un uso errato di armi potenzialmente letali, incompatibile con il principio di necessità assoluta. Per due vittime, le prove relative al nesso tra la loro morte e l’uso della forza statale sono risultate insufficienti. Quanto al profilo procedurale dell’art. 2 Cedu, la Corte constata la mancanza di un’indagine effettiva, indipendente e imparziale sui decessi. Le autorità pubbliche hanno trascurato ogni accertamento sulla condotta delle forze di polizia, con esami balistici e forensi eseguiti da funzionari di polizia potenzialmente non indipendenti e con molte prove omesse o distrutte, e i familiari delle vittime sono stati esclusi dalle indagini per lunghi periodi. Nessuna misura significativa è stata adottata per identificare i responsabili o accertare le responsabilità nella catena di comando, e il procedimento si è protratto per oltre tredici anni senza risultati concreti. Infine, la Corte accerta anche una violazione dell’art. 38 Cedu, poiché il Governo armeno non ha cooperato pienamente con la Corte EDU, omettendo di trasmettere documenti e perizie richiesti, in particolare materiali d’indagine e rapporti parlamentari essenziali.

C. EUR., 23.09.2025, SCUDERONI V. ITALIA

«**Art. 3 e Art. 8:** Violazione – Obblighi positivi – Vita privata – Inadempimento da parte delle autorità del loro obbligo positivo di proteggere la ricorrente dalle violenze domestiche commesse dal suo ex compagno – Legislazione nazionale adeguata e proporzionata – Mancanza della diligenza particolare richiesta alle autorità – Assenza di un approccio autonomo e proattivo e di una valutazione completa del rischio reale e immediato di violenza reiterata – Mancata considerazione della specificità del problema della violenza domestica – Inadempimento da parte dello Stato del proprio obbligo procedurale di garantire un trattamento adeguato delle violenze subite dalla ricorrente – Omissione delle autorità nel fornire una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente».

Il caso *Scuderoni v. Italia* concerne l’asserita inerzia e inefficacia delle autorità italiane nell’assicurare una protezione effettiva alla ricorrente contro le violenze fisiche e psicologiche inflitte dal suo ex-

compagno. La ricorrente lamenta che le autorità giudiziarie abbiano minimizzato la gravità dei fatti, qualificandoli come semplici conflitti familiari, e che l'indagine e il procedimento penale siano stati condotti con ritardo, superficialità e pregiudizi di genere, culminando nell'assoluzione dell'autore e nella mancata impugnazione della decisione da parte del pubblico ministero. Essa invoca pertanto gli artt. 3 e 8 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU rileva la violazione di tali norme. Pur riconoscendo che il quadro normativo interno fosse adeguato, la Corte constata che le autorità non hanno agito con la diligenza particolare richiesta nei casi di violenza domestica: nessuna valutazione autonoma, proattiva e completa del rischio reale e immediato; ritardi significativi nelle procedure civili e penali; diniego della protezione senza previa valutazione del rischio; minimizzazione dei fatti come semplici conflitti familiari. Inoltre, sul piano procedurale, l'insieme delle risposte (indagini e giudizio) è risultato non tempestivo né effettivo, privo di un approccio sensibile al contesto della violenza domestica e incapace di offrire una risposta proporzionata alla gravità delle condotte denunciate. Ne consegue l'inadempimento da parte dello Stato del proprio obbligo procedurale ex artt. 3 e 8 Cedu di garantire misure operative adeguate a proteggere la ricorrente dalle violenze subite.

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

C.G.U.E, Sez. IV, 11.9.2025, *Fira*, C-215/24

«L'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, qualora l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione abbia rifiutato, in virtù dell'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva e l'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione si sia impegnata a eseguire tale pena, un'altra autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione sospenda successivamente, in virtù della sua legislazione nazionale, l'esecuzione di detta pena».

La questione trae origine da un procedimento penale avviato in Portogallo nei confronti di YX, condannato a una pena detentiva di sei mesi per frode fiscale, successivamente convertita in pena pecuniaria. A seguito del mancato pagamento della stessa, la pena è stata ripristinata nella sua forma detentiva, ma il condannato si era nel frattempo trasferito in Spagna. Il Portogallo ha così emesso un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esecuzione della pena. L'autorità giudiziaria spagnola, applicando l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, ha rifiutato la consegna, impegnandosi tuttavia a eseguire la pena sul proprio territorio. Successivamente, la Spagna ha sospeso l'esecuzione della pena per due anni, secondo la legislazione nazionale. Il giudice portoghese ha quindi adito la Corte di Giustizia per chiarire se tale sospensione fosse compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con le DQ 2002/584/GAI e 2008/909/GAI.

La Corte ha ritenuto che, nell'ambito del sistema di cooperazione giudiziaria fondato sul principio del mutuo riconoscimento, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione non può modificare né sospendere la pena inflitta nello Stato di emissione, salvo nei casi espressamente previsti dagli articoli 8 e 17 DQ 2008/909/GAI. In relazione all'art. 8, i Giudici del Lussemburgo hanno precisato che la pena deve essere eseguita nella forma e nella durata stabilite dalla sentenza dello Stato di emissione (*i.e.* quello di condanna); un adeguamento è possibile solo qualora la natura e la durata della pena di cui alla sentenza da riconoscere siano del tutto incompatibili con la disciplina dello Stato di esecuzione. In relazione all'art. 17, la Corte ha chiarito che lo stesso riguarda unicamente le modalità materiali di

esecuzione della pena – come la liberazione anticipata o condizionale, in relazione alle quali lo Stato di emissione deve essere previamente informato, al fine di prestare o negare il proprio consenso – e non riguarda, invece, una sua sospensione integrale. In sintesi, quindi, la sospensione dell'esecuzione, decisa autonomamente dallo Stato di esecuzione, costituirebbe una modifica sostanziale della condanna, in contrasto con i principi del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca che sorreggono il sistema di cooperazione giudiziaria nell'Unione europea.

C.G.U.E, Sez. I, 11.9.2025, MSIG, C-802/23

«L'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, letto alla luce dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «medesimi fatti» comprende i fatti contestati ad una persona nell'ambito di un procedimento penale promosso in uno Stato membro per atti terroristici qualora tale persona sia già stata condannata in un altro Stato membro, a causa dei medesimi atti, per atti di partecipazione ad un'associazione terroristica finalizzata alla preparazione di un atto terroristico».

La questione trae origine da un procedimento penale promosso in Spagna contro MSIG per gli attentati di Oviedo del 21 luglio 1997, commessi da un "commando" dell'ETA, la cui azione sarebbe stata diretta e supportata logisticamente da MSIG dalla Francia. L'imputata era già stata condannata in via definitiva dai giudici francesi per «partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla preparazione di un atto terroristico» (§10). L'*Audiencia Nacional* ha così chiesto sollevato questione pregiudiziale volta a chiarire se la nozione di «medesimi fatti», ai sensi dell'articolo 54 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS), letto alla luce dell'articolo 50 della Carta di Nizza, «debba essere interpretata nel senso che essa comprende i fatti contestati ad una persona nell'ambito di un procedimento penale promosso in uno Stato membro per atti terroristici qualora tale persona sia già stata condannata in un altro Stato membro, a causa dei medesimi atti, per atti di partecipazione ad un'associazione terroristica finalizzata alla preparazione di un atto terroristico» (§31).

La Corte ha ribadito che il principio *ne bis in idem* di cui all'articolo 54 CAAS, letto alla luce dell'articolo 50 della Carta di Nizza, si fonda sull'identità dei fatti materiali, intesi come «un insieme di circostanze concrete derivanti da eventi che sono, in sostanza, gli stessi, in quanto coinvolgono lo stesso autore e sono inscindibilmente collegate tra di loro nel tempo e nello spazio» (§38); non rileva, pertanto, una mera comunanza di «disegno criminoso» (§39) tra i due procedimenti e non devono essere tenuti in considerazione la qualificazione giuridica attribuita al fatto e l'interesse giuridico tutelato dalla norma

incriminatrice. Benché abbia rimesso a giudici di merito la concreta applicazione di tali principio al caso di specie, la Corte di Lussemburgo ha precisato che l'*idem factum* va verificato considerando non solo il dispositivo della sentenza straniera, «bensì anche i fatti menzionati nella motivazione di tale sentenza e quelli oggetto della fase istruttoria, che però non siano stati riprodotti negli atti di imputazione, nonché qualsiasi informazione rilevante relativa ai fatti materiali oggetto di uno o più procedimenti penali anteriori promossi in Francia e conclusosi con una decisione definitiva» (§52)

C.G.U.E, Grande Sezione, 4.9.2025, C.J., C-305/22

« 1) L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e gli articoli 4, 22 e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:

- da un lato, il rifiuto dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, fondato sul motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, presuppone che tale autorità giudiziaria rispetti le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 per quanto riguarda il riconoscimento della sentenza di condanna a tale pena e la presa in carico dell'esecuzione di detta pena, e

- dall'altro lato, lo Stato di emissione conserva il diritto di eseguire la stessa pena, e quindi di mantenere il mandato d'arresto europeo, in circostanze in cui, senza aver rispettato le condizioni e la procedura previste dalla decisione quadro 2008/909 quanto al riconoscimento di tale sentenza e a tale presa in carico, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato, sulla base di tale motivo, l'esecuzione di detto mandato d'arresto europeo.

2) L'articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che non costituisce una «sentenza definitiva per gli stessi fatti», ai sensi di tale disposizione, una decisione con la quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha rifiutato, sulla base dell'articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro, di consegnare una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà personale, ha riconosciuto la sentenza di condanna a tale pena e ha disposto l'esecuzione di detta pena nello Stato di esecuzione».

La questione trae origine da un procedimento di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, emesso in Romania nei confronti di C.J., ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva. La Corte d'appello di

Roma, ai sensi dell'articolo 4, punto 6, DQ 2002/584/GAI, ha rifiutato la consegna e, ritenendo che l'espiazione della pena in Italia garantisse maggiormente il principio rieducativo della stessa, ha iniziato l'esecuzione sul territorio nazionale. L'autorità giudiziaria rumena, che non aveva prestato il proprio consenso al trasferimento dell'esecuzione, ha quindi adito la Corte di Giustizia per chiarire se tale rifiuto – non accompagnato dalla procedura di cui alla DQ 2008/909/GAI – comportasse la perdita, da parte dello Stato di emissione, del diritto di eseguire la pena e di mantenere il mandato d'arresto europeo.

La Corte ha ritenuto che il motivo di non esecuzione facoltativo previsto all'articolo 4, punto 6, DQ 2002/584/GAI debba necessariamente essere letto in sinergia con le disposizioni di cui alla DQ 2008/909/GAI. In particolare, lo Stato di esecuzione può farsi carico dell'esecuzione della pena soltanto previo consenso dello Stato di emissione, che si concretizza nella trasmissione della sentenza e del certificato previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'allegato I della DQ 2008/909/GAI. In assenza di tale consenso, qualsiasi riconoscimento unilaterale della sentenza straniera è privo di effetti e non osta al mantenimento del mandato d'arresto europeo. La Corte ha altresì precisato che l'obiettivo del reinserimento sociale, perseguito dall'articolo 4, punto 6, non è assoluto, dovendo essere bilanciato con il principio del mutuo riconoscimento e con le scelte di politica penale dello StatoC di emissione.

Infine, la Corte ha escluso che una decisione con cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione rifiuta la consegna e contestualmente riconosce la sentenza possa qualificarsi come «sentenza definitiva per gli stessi fatti» ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della DQ 2002/584/GAI, poiché essa non comporta un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell'interessato e, di conseguenza, non può essere posta a fondamento dell'applicazione del motivo di rifiuto fondato sul *ne bis in idem*.